



Decisione n. 902 del 4 ottobre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1475, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 9 dicembre 2014, su raccomandazione dell'intermediario, n. 100 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario per un controvalore di € 6.250,00. A tal proposito, egli contesta l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'operazione, lamentando la mancata informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti in tali azioni, anzitutto con riferimento alla loro natura illiquida. Premesso che le azioni della Capogruppo dell'intermediario avevano quasi del tutto perso il loro valore, il ricorrente chiede la restituzione dell'intero capitale investito e, comunque, il risarcimento del danno che egli quantifica in € 13.000,00, oltre a interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo avere premesso che il ricorrente ha sottoscritto n. 100 azioni della Vecchia Capogruppo in data 31 dicembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva, a questo proposito rilevando che l'eventuale credito risarcitorio del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di depositare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito

risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo.

Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che trattasi di disposizioni aventi natura eccezionale e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Esaminate le risultanze disponibili in atti, fondata e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente è la contestazione relativa alla non adeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo di investitore. Infatti, dalla scheda di adesione all'aumento di capitale prodotta dal ricorrente risulta che la sottoscrizione di azioni da parte di nuovi soci (quale era il ricorrente) avrebbe dovuto essere subordinata a una positiva valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario. Invece, dal modulo d'ordine prodotto dal ricorrente medesimo, risulta che l'intermediario, non solo non abbia svolto una tale valutazione (come, invece, si era impegnato a fare), ma abbia ritenuto l'operazione inappropriata per il cliente (per mancanza di esperienza) e, ciononostante, dato seguito alla stessa dopo avere ottenuto specifica (e strumentale) autorizzazione in tal senso da parte del ricorrente, senza prestare tuttavia a suo favore il servizio consulenziale che pure era tenuto ad erogare, privandolo altresì del set informativo necessario (come desumibile dalle previsioni del TUF, del Regolamento Intermediari e della comunicazione Consob del marzo 2009 in tema di strumenti finanziari illiquidi) per pervenire ad una consapevole scelta d'investimento.

3. Ciò essendo, può allora ragionevolmente ritenersi che qualora il resistente avesse agito correttamente e in modo conforme alla normativa di riferimento, l'odierno ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere con l'esecuzione di tale operazione. Ne consegue che egli ha diritto al risarcimento di una somma pari a quanto investito che, dalle concordi allegazioni delle parti, risulta essere stato pari a € 6.250,00, considerato altresì che il valore di tali azioni, a causa del sopravvenuto avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. Tale somma deve essere rivalutata dalla data dell'operazione (9 dicembre 2014) alla data

dell'odierna decisione, per € 187,50, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.437,50, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi